



FOCUS ON

**GLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS
SUI CONTRATTI COMMERCIALI
INTERNAZIONALI**

INADEMPIMENTO E FORZA MAGGIORE

GLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS SUI CONTRATTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI: inadempimento e forza maggiore

Il Coronavirus sta già mostrando i propri effetti sull'attività delle Aziende, che si trovano a dover fronteggiare rallentamenti nella produzione, chiusure temporanee forzate e che devono gestire le relazioni con le controparti, soprattutto quelle transfrontaliere, rese particolarmente complicante dalla situazione di emergenza.

E' proprio quest'ultimo aspetto, quello oggetto del presente approfondimento, ovvero le conseguenze dell'emergenza sanitaria, e delle connesse decisioni delle Autorità competenti, sulla capacità di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

Per accertare se vi siano diritti di recesso o se sia prevista la possibilità di appellarsi al concetto di forza maggiore **per giustificare l'impossibilità di adempiere ad obblighi contrattuali** sarà necessario esaminare il contratto stipulato tra le parti.

Molto spesso nei contratti commerciali internazionali è inserita la clausola di forza maggiore (anche detta *Force Majeure Clause*), la quale disciplina le ipotesi in cui intervenga una circostanza non imputabile alle parti, che comporti l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali, ad esempio scioperi, calamità naturali, guerre, etc... Al ricorrere di tali ipotesi, la parte inadempiente non sarà ritenuta responsabile.

È bene considerare che questo principio risulta spesso di difficile applicazione in quanto, anche laddove figuri la clausola c.d. di forza maggiore, bisognerà capire se questa è invocabile in relazione alla specifica fattispecie realizzatasi essendo il concetto di 'forza maggiore' non univoco, che va valutato caso per caso.

Ed allora, il Coronavirus rientra tra le fattispecie coperte dalla *Force Majeure Clause*?

In linea generale, epidemie e decisioni delle autorità sanitarie, in quanto fenomeni imprevedibili e sopravvenuti, esterni alla volontà delle parti, generalmente rientrano nella categoria giuridica della forza maggiore, ma ancora una volta occorrerà fare riferimento allo specifico contratto ed alla legge allo stesso applicabile.

La forza maggiore è un rimedio di *civil law*, che il contraente, impossibilitato ad adempiere, può invocare, per essere esonerato dalla responsabilità per danni da inadempimento o ritardo. Altri ordinamenti giuridici, tipicamente di *common law* (tra cui UK and Usa), non riconoscono invece detto principio, con l'effetto che sarà invocabile unicamente nel caso sia contrattualmente prevista. Infine, secondo i principi dell'Unidroit, nel concetto di forza maggiore rientrano le catastrofi naturali, ma anche eventi umani come guerre, atti di terrorismo, rivolte, scioperi e misure governative.

Il Coronavirus potrebbe dunque rientrare nella categoria delle catastrofi naturali, ma anche in quella degli eventi umani, a causa degli impedimenti generati dalle misure di contenimento adottate dalle autorità locali (quarantene, limiti alla circolazione di merci e persone, ecc.).

Anche **laddove inquadrato il Coronavirus quale causa di forza maggiore, occorrerà poi verificare in che modo abbia condizionato l'adempimento delle obbligazioni contrattuali** (è infatti necessario che l'evento abbia un impatto sulla possibilità di adempiere di una parte, non costituendo, generalmente, legittima giustificazione quegli eventi che rendono solo più difficoltosa la prestazione) ed occorrerà **accertare se via sia stata diligenza da parte del soggetto inadempiente** una volta verificatosi l'evento (se ha adottato le misure necessarie ad arginare le cause dell'evento, se ha contrastato il diffondersi del virus all'interno della sua azienda per evitare il blocco o i ritardi nella produzione/fornitura e se ha informato tempestivamente la controparte, circostanza che potrebbe essere determinante sulla stessa possibilità di invocare la forza maggiore).

Non si dimentichi, ancora, che anche in capo a chi subisce l'inadempimento vi è uno specifico obbligo, ovvero quello di adoperarsi per ridurre i danni conseguenti all'inadempimento della controparte. Se la controparte comunica di non essere in grado di adempiere ai termini del contratto, sarà allora consigliabile trovare soluzioni per mitigare la perdita, magari cercando, in via temporanea, una controparte alternativa.

Una volta accertata l'invocabilità della causa di forza maggiore in relazione alla diffusione del Coronavirus, le **soluzioni alternative potranno essere**: la sospensione, la rinegoziazione o la risoluzione dei contratti.

Tali possibili soluzioni andranno però comunque analizzate caso per caso, tenendo in considerazione, prima di tutto, i termini contrattuali e la legge applicabile.

In linea generale:

La **risoluzione** è il rimedio inevitabile **se la prestazione della controparte risulti impossibile o non più eseguibile**.

La liquidazione conseguente alla risoluzione del contratto per causa di forza maggiore, seguirà i criteri previsti dal contratto e dalla legge applicabile, tenendo conto che non potranno essere risarcibili i danni per inadempimento, incluse le penali. Ciò, in linea di massima, a condizione che la parte non fosse già inadempiente per altri motivi e non abbia tardato ingiustificatamente a comunicare all'altra l'impedimento di forza maggiore.

Quanto ai profili restitutori, il diritto italiano prevede che la parte impossibilitata totalmente da causa di forza maggiore non possa richiedere la controprestazione all'altra e debba restituire quanto ricevuto. Se l'impossibilità ha riguardato solo una parte della prestazione, la controparte avrà diritto ad una corrispondente riduzione (artt. 1463 e 1464 codice civile). Tali criteri restitutori si ritrovano spesso nei contratti internazionali.

La **sospensione** può essere prevista **nei contratti di fornitura e distribuzione, ed in generale nei contratti di durata**, dove maggiore è l'interesse a conservare la relazione.

La sospensione ragionevolmente non può prolungarsi indefinitamente e, in molti contratti, si stabilisce che, decorso un certo termine, il contratto debba essere risolto o rinegoziato.

Quanto alle spese nel periodo di sospensione, in mancanza di specifica pattuizione, si ritiene che ciascun contraente sopporti le proprie spese, non potendole addebitare alla parte che abbia legittimamente invocato la causa di forza maggiore.

Nel silenzio del contratto e, comunque, in **una situazione di incertezza tanto sulla durata, quanto sulla portata dell'impedimento**, la **rinegoziazione** con la controparte costituirà ragionevolmente la strada preferibile.

In conclusione, sulla base delle precedenti considerazioni, al fine di gestire gli effetti del Coronavirus sull'esecuzione dei contratti commerciali ricordiamo la necessità di verificare il testo degli accordi assunti tra le parti, individuando la legge applicabile alla luce della quale interpretare, o integrare ove assenti, le disposizioni contrattuali.

Come detto, al di là dei principi generali, l'indagine dovrà concentrarsi sulla verifica di esistenza della clausola di forza maggiore e su quale ne sia l'ampiezza. Sarà il contenuto della stessa clausola a determinare la riconducibilità, o meno, della diffusione del Coronavirus tra le cause di forza maggiore e a determinare gli effetti e gli adempimenti a carico della parte che ne invoca l'applicazione.

Avv. Simona Cardillo